

N. SIUS [REDACTED] - TDS BRESCIA
 N. SIEP [REDACTED] - PM MILANO

ORDINANZA N... [REDACTED]



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BRESCIA

IL TRIBUNALE

L'anno [REDACTED] giorno [REDACTED] del mese di gennaio in BRESCIA si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. MONICA LAZZARONI
 " ANTONINO MAZZI
 " ELISABETTA BIANCHI
 " MARIALUISA FERRARI

Presidente
 Giudice relatore
 Esperto
 Esperto

con la partecipazione della Dott.ssa [REDACTED] Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di BRESCIA per deliberare in ordine al procedimento di:

- Opposizione su espulsione (art. 16 comma 5 D.Lvo 286/1998 e succ.mod.)

relativo ad [REDACTED] nato a [REDACTED] (EGITTO) il [REDACTED]
 detenuto presso la Casa Circondariale di CREMONA
 condannato con [REDACTED] N. [REDACTED] PROCURA TRIBUNALE MILANO

Con decreto in data [REDACTED] il Magistrato di sorveglianza di Mantova ha disposto nei confronti del condannato l'espulsione dal territorio dello Stato a titolo di sanzione alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16 comma 5 D.L.vo 286 / 98.

Avverso il citato provvedimento ha proposto tempestiva opposizione l'interessato, evidenziando :

- l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 13 comma 2 del D.L.vo 286 / 98, richiamato dall'art. 16 comma 5 del medesimo D.L.vo : stante la tassatività delle citate condizioni, la situazione in cui versa il detenuto non rientrerebbe in alcuno di tali presupposti ;
- la presenza di due figli minori in relazione ai quali è stata chiesta al Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo 286 / 98 l'autorizzazione alla permanenza del soggetto sul territorio nazionale ;
- l'operatività del divieto di espulsione contemplato dall'art. 19 comma 1 del menzionato D.L.vo, in quanto, aderendo il condannato alla confessione religiosa cristiano copta, lo stesso in caso di rimpatrio potrebbe subire persecuzione per motivi religiosi.

L'opposizione è meritevole di accoglimento con riferimento a quanto argomentato sub c). Risulta, in effetti, dagli atti ed, in particolare, dalla documentazione allegata all'opposizione l'appartenenza del soggetto alla confessione religiosa cristiano copta : la circostanza viene riferita dalle associazioni di volontariato che si occupano del nucleo familiare di [REDACTED] e che pure evidenziano la situazione di pericolo cui il medesimo sarebbe esposto nell'ipotesi di rientro nel paese di provenienza (Egitto). L'opponente ha documentato, altresì, la situazione di persecuzione subita in detto paese dai seguaci della citata confessione religiosa (trattasi, del resto, di fatto ben noto, a più riprese divulgato dai mezzi di informazione).

Ritiene, pertanto, il Tribunale che sussista la preclusione all'esecuzione dell'espulsione di cui all'art. 19 comma 1 del D.L.vo 286 / 98 e che, di conseguenza, in accoglimento della proposta impugnazione, debba essere revocato il decreto emesso dal magistrato di sorveglianza di Mantova.

Ritenuta la fondatezza del motivo indicato sub c), risulta superfluo l'esame degli ulteriori due motivi contenuti nell'atto di opposizione.

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.

P.Q.M.


ACCOGLIE L'OPPOSIZIONE E, PER L'EFFETTO, REVOCA IL DECRETO DI ESPULSIONE N. [REDAZIONE] EMESSO DAL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI MANTOVA IN DATA [REDAZIONE].

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

BRESCIA, [REDAZIONE]

IL MAGISTRATO ESTENSORE

ANTONINO MAZZI



LA PRESIDENTE

MONICA LAZZARONI

Depositato in Cancelleria

Brescia, li ... [REDAZIONE]

IL CANCELLIERE
(Dott. Claudio GENTOLA)